Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Martedì, 20 gennaio 1925** | **Numero 15**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi* — Ancona *G. Focola* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini* — Bari *Fratelli Favia* — Belluno *S. Benetta* — Benevento *E. Tomaselli* — Bergamo - *Anonima libraria italiana* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo* — Campobasso - (*). — Caserta *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta* — Catanzaro *V. Scaglione* — Chieti - *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *R. Riccio.* — Cremona *E. Rastelli* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze - *A. Rossini.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri* — Foggia *G. Pilone* — Forlì *G. Archetti* — Genova *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti (*). — Grosseto *F. Signorelli* — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschelli* — Mantova *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara *A. Zannoni* — Messina *G. Principato.* — Milano *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi* — Palermo *O. Fiorenza* — Parma *D. Vannini* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia (*). — Pesaro (*). — Piacenza *V. Porta* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite* — Pola *E. Schmidt* — Potenza (*). — Ravenna *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone* — Sassari *G. Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli* — Friuli - *Carducci* — Venezia - *L. Capellini* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld* — Per la Francia - Parigi : *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 125.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 18.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, per concorso nelle spese per gli stipendi ed assegni ai maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;

Visto l'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 28: « Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 10,000,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 155. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 126.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 19.

Inapplicabilità delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182 per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato, al personale adibito a lavori inerenti al servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano al personale adibito a lavori inerenti al servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato.

La spesa per detti premi è a carico del fondo di garanzia di cui all'articolo 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, ed i relativi pagamenti saranno eseguiti con gli appositi stanziamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2133.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 159. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 127.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 15.

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria della somma di L. 340,000 nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per provvedere ai lavori urgenti di restauro della facciata principale del palazzo Gravina in Napoli, sede degli uffici postali-telegrafici di quella città.

La predetta somma è stanziata al capitolo di nuova istituzione n. 85 *bis* « Spese per lavori urgenti di restauro della facciata principale del palazzo Gravina in Napoli, ove hanno sede gli uffici postali-telegrafici » dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo n. 102-X-*A* (di nuova istituzione): « Contributo straordinario all'Ente autonomo ordinatore della Fiera campionaria di Napoli nell'anno 1924 » + L. 50,000.

Capitolo n. 102-XIV: « Compensi per le costruzioni navali, ecc. » — L. 50,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 144. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 128.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2208.
Riordinamento della Regia scuola industriale, in Castrovillari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 4 giugno 1922, n. 1470, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Castrovillari;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, registro 4, foglio 320, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Castrovillari è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola per falegnami, per fabbri e per edili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori dei metalli e del legno e nel laboratorio edile, annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone di un direttore, di tre insegnanti e di tre capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 74,800;
il comune di Castrovillari, con L. 14,160;
la provincia di Cosenza, con L. 16,992;
la Camera di commercio di Castrovillari, con L. 4248.

Il comune di Castrovillari resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 129.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2209.
Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Santa Anastasia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 12 settembre 1918, n. 1813, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Sant'Anastasia;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1924, registro 5, foglio 225, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Sant'Anastasia, è riordinata come laboratorio scuola per fabbri meccanici con annesso corso di avviamento biennale.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio meccanico annesso alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
- il Ministero dell'economia nazionale, con L. 49,387;
- il comune di Sant'Anastasia, con L. 4834.65;
- la provincia di Napoli, con L. 9400.65;
- la Camera di commercio di Napoli, con L. 8057.70.

Il comune di Sant'Anastasia resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 73 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 130.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2210.

Riordinamento della Regia scuola operaia « Gian Giacomo Galletti », in Domodossola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 4 giugno 1922, n. 1125, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri « Gian Giacomo Galletti » in Domodossola;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1924, registro 4, foglio 265, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola operaia « Gian Giacomo Galletti » in Domodossola è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con sezione femminile e con annessi laboratori scuola per falegnami e per fabbri.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche si compiono nei laboratori del legno e dei metalli e nel laboratorio di lavori femminili annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di due capi officina, di una maestra di laboratorio, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
- il Ministero dell'economia nazionale, con L. 72,700;
- il comune di Domodossola, con L. 12,045;
- la Camera di commercio di Novara, con L. 2000;
- il comune di Villadossola, con L. 1336;
- la Fondazione Galletti, con L. 22,338.

La Fondazione Galletti resta obbligata in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per il Ministero dell'economia nazionale, due della Fondazione Galletti e di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 74. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 131.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2211.

Riordinamento della Regia scuola professionale, in Bormio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 27 dicembre 1914, n. 1502, concernente la regificazione della Regia scuola professionale di Bormio;
Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1923, registro n. 3, foglio n. 214, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Bormio è riordinata come Regio laboratorio scuola per la lavorazione del legno.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio per la lavorazione del legno annesso alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti, di un capo officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 27,800;
la provincia di Sondrio, con L. 8797.35.
il comune di Bormio, con L. 3518.90.
il comune di Valdidentro, con L. 527.90;
il comune di Valfurba, con L. 527 90;
il comune di Valdisotto, con L. 527.90.

Il comune di Bormio resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari degli Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 75. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 132.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2212.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia « Felice Garelli », in Mondovì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 549, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri « Felice Garelli » in Mondovì;
Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro 5, foglio 9, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia «Felice Garelli» in Mondovì è riordinata come scuola di avviamento al lavoro, con annessi laboratori scuola per fabbri meccanici e per falegnami.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche si compiono nei laboratori per il legno e per i metalli annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di due sottocapi, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 69,800;
il comune di Mondovì, con L. 11,600;
la provincia di Cuneo, con L. 11,600;
la Camera di commercio di Cuneo, con L. 5000.

Il comune di Mondovì resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 76. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 133.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2213.

Riordinamento della Regia scuola professionale di avviamento, in Melfi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 9 settembre 1920, n. 1772, concernente la istituzione della Regia scuola professionale di Melfi;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1924, registro 2, foglio 80, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di avviamento di Melfi è riordinata come scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola per falegnami e per fabbri meccanici agricoli.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nelle officine meccaniche e nel laboratorio falegnami annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti e di tre capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di laboratorio, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 64,600;
il comune di Melfi, con L. 21,483.85;
la provincia di Potenza, con L. 10,741.95;
la Camera di commercio di Potenza, con L. 1074.20.

Il comune di Melfi resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 77. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 134.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2214.

Riordinamento della Regia scuola professionale, in Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 18 giugno 1914, n. 580, concernente la regificazione della Regia scuola professionale di Grosseto;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1924, registro 2, foglio 238, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Grosseto è riordinata come Regio laboratorio scuola per falegnami e per fabbri meccanici agricoli con annesso corso preparatorio biennale.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori di falegnameria e di meccanica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti e di due capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 52,200;

il comune di Grosseto, con L. 8840;

la provincia di Grosseto, con L. 8840;

la Camera di commercio di Grosseto, con L. 4420.

Il comune di Grosseto resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1925.

Atti del Governo, registro 232, *foglio* 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 135.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2216.

Riordinamento della Regia scuola professionale « Ercole Rosa », in San Severino Marche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1778, concernente la istituzione della Regia scuola professionale « Ercole Roca », in San Severino Marche;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1924, registro 2, foglio 74, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale « Ercole Rosa » di San Severino Marche, è riordinata come laboratorio scuola per falegnami intagliatori e cementisti con un corso biennale di avviamento.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori del legno e dello stucco annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti e di due capofficina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 51,000;

il comune di San Severino Marche, con L. 20,700.

Il comune di San Severino Marche resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della

Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 80. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 136.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2217.

Riordinamento del Regio laboratorio-scuola, in Monteleone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1888, concernente la classificazione del Regio laboratorio scuola per il legno ed il ferro battuto in Monteleone;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro 5, foglio 155, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio laboratorio scuola per il legno ed il ferro battuto in Monteleone è riordinato come Regio laboratorio scuola per falegnami e fabbri artistici con annesso corso preparatorio di un anno.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori scuola di falegnameria e di ferro battuto annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti e di due capofficina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 50,067;
il comune di Monteleone, con L. 4407.30;
la provincia di Catanzaro, con L. 11,018.40;
la Camera di commercio di Catanzaro, con L. 4407.30.

Il comune di Monteleone resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministro saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 81. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 137.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2221.

Riordinamento della Regia scuola professionale femminile, in Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 4 luglio 1920, n. 1276, concernente la riorganizzazione della Regia scuola professionale femminile in Cosenza;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale femminile di Cosenza è riordinata come scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola per lavori donneschi.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche delle alunne si compiono nei laboratori di lavori donneschi annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti, di due maestre e di una sottomaestra.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 48,000;
il comune di Cosenza, con L. 4800;
la provincia di Cosenza, con L. 9600;
la Camera di commercio di Cosenza, con L. 9600.

L'Ospizio femminile di Cosenza resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 85. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 138.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2222.

Riordinamento del Regio laboratorio scuola per lavori femminili, in Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2711, concernente la classificazione del Regio laboratorio scuola per lavori femminili in Siracusa;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1924, registro 5, foglio 224, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio laboratorio scuola per lavori femminili di Siracusa è riordinato come Regia scuola femminile di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola per lavori donneschi.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche delle alunne si compiono nei laboratori per lavori donneschi annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone della direttrice, di due insegnanti e di tre maestre.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 51,734;
il comune di Siracusa, con L. 9404.10;
la provincia di Siracusa, con L. 7136.05;
la Camera di commercio di Siracusa, con L. 7743.83.

La Camera di commercio di Siracusa resta obbligata in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 86. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 139.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2223.

Riordinamento della Regia scuola per le piccole industrie forestali, in Bagnoli Irpino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 19 giugno 1921, n. 1180, concernente la classificazione della Regia scuola per le piccole industrie forestali di Bagnoli Irpino;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola per le piccole industrie forestali in Bagnoli Irpino è riordinata come Regio laboratorio scuola per la lavorazione del legno.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio per la lavorazione del legno annesso alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti, di un capo officina.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 39,133;
il comune di Bagnoli Irpino, con L. 19,567.
Il comune di Bagnoli Irpino resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 88. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 140.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2224.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Crevalcore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 1510, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Crevalcore;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1924, registro 4, foglio 264, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Crevalcore è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con sezione femminile.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche si compiono nei laboratori del legno e dei metalli e in quello dei lavori femminili annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di due capi officina, di una maestra di laboratorio, di un segretario.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 73,334;
il comune di Crevalcore, con L. 25,713;
la provincia di Bologna, con L. 1453.
Il comune di Crevalcore resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla sua

manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 89. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 141.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2225.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Conegliano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1872, concernente la classificazione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Conegliano;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro 5, foglio 161, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Conegliano è riordinata come laboratorio scuola per falegnami, fabbri, scalpellini intagliatori, con annesso corso biennale.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori per il legno e per i metalli annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti e di due capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 53,234;
il comune di Conegliano, con L. 22,990;
la Camera di commercio di Treviso, con L. 1592;
l'Alleanza cooperativa coneglianese, con L. 3184.

Il comune di Conegliano resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 90. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 142.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 2234.

Corsi speciali militari per studenti delle Regie università (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie scuole di ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1432, che istituisce la Commissione suprema di difesa;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3133, con cui si autorizza la spesa per il funzionamento della Commissione anzidetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere a che gli studenti delle Regie università (Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali) e delle Regie scuole di ingegneria, possano procurarsi una

speciale cultura tecnico-militare che li renda adatti, quando ufficiali di complemento, a prestare utile servizio presso determinati elementi delle forze mobilitate, ed allo scopo altresì di diffondere detta cultura per le particolari esigenze della mobilitazione industriale, sono istituiti, presso i suddetti Istituti, speciali corsi militari trimestrali delle seguenti materie:

a) balistica esterna;
b) balistica interna e materiale d'artiglieria;
c) radiotelegrafia;
d) chimica di guerra;
e) arte nautica.

Art. 2.

Gli studenti delle Facoltà e Scuole di cui all'art. 1 sono obbligati a frequentare i corsi ed a sostenere gli esami relativi in almeno due delle materie prima di adire gli esami di laurea.

Art. 3.

Per accertare il profitto degli studenti che seguono i corsi predetti, viene provveduto mediante esame militare al quale si procede in ciascuna sede a cura di apposita Commissione, nominata di concerto fra le autorità accademiche e i Ministeri della guerra e della marina.

Art. 4.

Agli studenti che abbiano superato con esito favorevole i predetti esami viene rilasciato dalle autorità accademiche un certificato di idoneità.

Art. 5.

Gli studenti appartenenti alla leva di terra, che abbiano ottenuto il certificato di idoneità in almeno due delle materie di cui all'art. 1 riportando la classifica con lode in una di esse, e che seguano i corsi allievi ufficiali di complemento, hanno titolo di preferenza per l'assegnazione alle armi di artiglieria e genio, e fruiscono di un'abbreviazione della ferma che verrà stabilita con ulteriori disposizioni del Ministero della guerra.

Gli studenti appartenenti alla leva di mare, che abbiano ottenuto il certificato attestante l'idoneità e la classifica con lode in arte nautica e l'idoneità in almeno una delle altre materie di cui all'art. 1 e sempre che abbiano le attitudini fisiche necessarie agli ufficiali, sono ammessi a seguire al Varignano il tirocinio pratico di quattro mesi previsto dal R. decreto-legge 11 marzo 1923, numero 741, nella specialità allievi di vascello. Se giudicati idonei al termine del tirocinio stesso, sono nominati aspiranti guardiamarina, con le modalità previste per i laureati delle scuole superiori navali. E' ad essi consentita una ferma ridotta a mesi 20.

Art. 6.

Agli insegnamenti di cui all'art. 1 si provvede di regola per incarico: per ciascun incarico è corrisposta la retribuzione annua di L. 2000.

Art. 7.

Per il pagamento degli incarichi di cui al precedente articolo è stanziata la somma annua di L. 100,000 che viene prelevata dall'assegnazione autorizzata col R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3133, per il funzionamento della Commissione suprema di difesa, e iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno emanate tutte le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 142. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 143.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1924, n. 2236.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 lettera *a*) e lettera *b*) ed il successivo articolo 51 della legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 16 giugno 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Gorizia;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Gorizia è autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1. Per scritturazione di pagine o frazione di pagina (indistintamente per tutti gli atti oltre all'eventuale diritto fisso), L. 0.50;
2. Per ogni certificato della Camera e per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificati, L. 1.50;
3. Per ogni certificato d'origine, L. 3;
4. Per ogni certificato di uso accertato di piazza, L. 5;
5. Per ogni certificato di nuove constatazioni di usi di piazza, L. 10;
6. Per ogni certificato di prezzi e corsi accertati, L. 5;
7. Per ogni certificato di prezzi e corsi non accertati, L. 10;
8. Per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione, L. 5;
9. Per ogni certificato di idoneità ad esercitare pubbliche funzioni, L. 10;

10. Per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli, L. 5;
11. Per ogni carta di legittimazione per viaggiatori di commercio, L. 1.50;
12. Per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare, L. 5;
13. Per ogni certificato per uso d'incasso di somme presso le Regie tesorerie ed altri uffici pubblici, L. 2;
14. Per ogni designazione di arbitri, L. 5;
15. Per ogni iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera (diritto da corrispondersi anche ad ogni rinnovazione del ruolo), L. 30.

Art. 2.

Per le certificazioni e constatazioni di atti e fatti compiuti fuori di ufficio, oltre al pagamento dei diritti della tariffa, incombe alla parte interessata anche il pagamento del rimborso delle spese di locomozione, oltre alle vacazioni e alle trasferte nella misura seguente:

Per ogni vacazione di due ore, L. 10;

Per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno, L. 50.

Per trasferta compresa la notte e per ogni giorno, L. 75.

Qualora la distanza non superi i due chilometri non ha luogo la trasferta.

Art. 3.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 151. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Gorizia.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Gorizia quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono muniti del bollo di ufficio.

Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti onde sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticate dal segretario o dal sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera oltre a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza e da informazioni assunte, facendo però in questo caso rilevare la circostanza.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti rilasciati e per tutte le operazioni eseguite come dalla elencazione dell'annessa tariffa.

Art. 4.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti di ufficio devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze verrà dato corso per ordine di presentazione ed i certificati, salva la necessità di ricerche d'ufficio, saranno rilasciati possibilmente entro il termine di una settimana dalla richiesta.

Art. 5.

Al momento della produzione dell'atto di richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, e salvo sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa annessa al decreto e che si riferiscono solamente alla redazione dell'atto, non essendovi quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta da bollo, per spedizione, ecc.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato dall'applicazione di corrispondenti marche amministrative che saranno annullate dal bollo di ufficio.

Art. 6.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate al tesoriere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal presidente, dal segretario della Camera e dal tesoriere.

Copia della fattura sarà allegata al verbale della consegna.

Il prelevamento delle marche sarà fatto mediante appositi buoni firmati dal segretario capo e registrati dalla ragioneria e trimestralmente sarà fatto il versamento degli importi riscossi al tesoriere, che rilascerà regolare quietanza.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio: spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese incontrate.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia sia dei comunicati governativi sia degli atti e deliberazioni riguardanti il patrimonio od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che non venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria e non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o da chi per esso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 144.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2242.

Estensione al territorio di Fiume di talune disposizioni del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono estese al territorio di Fiume, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 13, comma primo, 15, 101, comma secondo, 126, comma secondo e terzo, e di quelle contenute negli articoli 9, 10 e 98, in quanto si riferiscono al trattamento economico del personale indicato negli articoli medesimi.

Nel comma primo dell'art. 144 del decreto medesimo la data « 1° ottobre 1923 » s'intende sostituita con la data « 1° ottobre 1924 ».

Il comma secondo del medesimo articolo s'intende così modificato:

« Saranno invece applicate a decorrere dalla sessione di luglio dell'anno scolastico 1923-24 le norme relative agli esami, dal 1° ottobre 1924 quelle relative all'esonero dei presidi dall'insegnamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 154. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924.

Istituzione di una sezione di agrimensura presso il Regio istituto tecnico di Cremona con effetto dal 1° ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per la conversione in Regie e l'istituzione di scuole medie approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, ed il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, modificato con il Nostro decreto 8 agosto 1909, n. 630;

Veduto il Nostro decreto 23 gennaio 1921, n. 364;

Veduto che nel Regio istituto tecnico di Cremona, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia di Cremona funziona regolarmente sin dal 1° ottobre 1922 una sezione di agrimensura;

Ritenuta la necessità di regolarizzare gli atti inerenti alla istituzione di detta sezione;

Veduto che la provincia di Cremona ha prestato la debita garanzia per il pagamento del contributo assunto a proprio carico con la citata convenzione;

Udita la Commissione mista istituita con R. decreto 3 agosto 1909, n. 630;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduti i Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685, e 7 giugno 1923, n. 1408, che stabiliscono i contributi a carico delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pel mantenimento di Regi istituti medi d'istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Regio istituto tecnico di Cremona è istituita, con effetto dal 1° ottobre 1922, una sezione di agrimensura ed è approvata la convenzione in data 31 marzo 1923 tra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia di Cremona relativa al mantenimento della sezione medesima.

Art. 2.

Il contributo stabilito dalla convenzione suddetta sarà pagato per l'anno scolastico 1922-23.

Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno scolastico 1923-24, la provincia di Cremona, per il mantenimento della sezione medesima, verserà all'Erario il contributo annuo di L. 25,000 in aggiunta al contributo ordinario di lire 60,000 previste dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, e sarà tenuta agli oneri posti a suo carico dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale dei Regi istituti medi d'istruzione sono aggiunti, per il solo anno scolastico 1922-23, in dipendenza della predetta istituzione, n. 3 posti del ruolo *A*, per l'insegnamento di agraria, computisteria, agraria ed estimo, per l'insegnamento di costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva, e per l'insegnamento di topografia e disegno topografico.

Art. 4.

Per gli anni scolastici successivi e con decorrenza dal 1° ottobre 1923, sarà provveduto con decreto dei Nostri Ministri proponenti alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nei Regi istituti medi di istruzione in attuazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI — DE' STEFANI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) e di Bitritto (Bari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni rassegnate da oltre due terzi dei consiglieri comunali di Bagnara Calabra, il Prefetto ha dovuto assicurare il funzionamento dell'Amministrazione comunale a mezzo di un suo Commissario.

Le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altro canto, occorre munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri, per dargli modo di far fronte alle esigenze dell'Ente e di procedere adeguatamente alla riorganizzazione della civica azienda, che, giusta recenti accertamenti, risulta trovarsi in istato di grave disordine.

Appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vesuviò cav. Michele è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bitritto, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

Insanabili e profondi dissidi verificatisi in seno all'Amministrazione comunale di Bitritto, oltre a provocare le dimissioni di nove consiglieri sui venti assegnati per legge al Comune, hanno determinato la paralisi della vita municipale, per cui il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Accertamenti da quest'ultimo eseguiti hanno, d'altro canto, rilevato gravissime irregolarità e abusi nella gestione daziaria, nella stipulazione dei contratti relativi alla alienazione di beni patrimoniali e allo appalto dei lavori di manutenzione stradale e dei servizi di spazzamento, nella tenuta dei registri dello stato civile e di anagrafe, il disordine degli uffici comunali, il deplorevole abbandono dei pubblici servizi e specialmente di quelli relativi alla sanità pubblica, al macello, al cimitero e la critica situazione finanziaria dell'Ente. I risultati di tali accertamenti sono stati comunicati dal Commissario prefettizio all'autorità giudiziaria, riscontrandosi in alcuni dei cennati abusi gli estremi di reati perseguibili penalmente.

Tutto ciò ha determinato nella cittadinanza un vivo fermento che, a causa della tensione degli animi, minaccia di degenerare in perturbamenti della pubblica quiete.

Ragioni di ordine pubblico rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, e a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bitritto, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Luigi De Giura è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 13 corrente in Volongo, provincia di Cremona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 15 gennaio 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 13

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	130 72	Belgio	121 63
Londra	115 36	Olanda	9 74
Svizzera	464 04	Pesos oro	21 82
Spagna	339 75	Pesos carta	9 60
Berlino (marco oro)	5 762	New-York	24 140
Vienna	0 0335	Oro	465 94
Praga	72 625	Belgrado	38 50
Romania	12 40	Budapest	0 0329
Dollaro canadese	23 83		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 47
	3.50 % » (1902)	72 75
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	96 68
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 57

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente.

Con decreto Ministeriale 25 novembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1924), il segretario di ragioneria Ruberti rag. Salvatore è dichiarato di ufficio dimissionario dall'impiego, a decorrere dal 10 novembre 1924, ai termini dell'art. 85 (1° comma) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione — (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 5 %	19490	100 —	Martinazzi Angela fu *Giovanni*, ved. di Guarnieri Giovanni e Baldini Igino, dom. a Brescia, vincolata.	Martinazzi Angela fu *Carlo*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % »	42201 58637	140 — 315 —	Malta *Amelia* fu Valerio, moglie di Solimena Filippo, dom. a Milano.	Malta *Amalia-Ortenzia-Gemma* fu Valerio, moglie ecc. come contro.
3.50 %	29285	56 —	*Quintavalle* Arturo *Ottaviano* di *Gaetano-Ottaviano*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	*Ottaviano-Quintavalle* Arturo di *Gaetano*, minore, ecc. come contro.
»	171225	332.50	Lualdi Felice, Ercole e Pierina fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Stabilini-Adele di Francesco, vedova Lualdi, dom. in Busto Arsizio (Milano); con usufr. vital. a Stabilini Adele di Francesco, ved. di Lualdi Pietro.	Lualdi Felice, Ercole e Pierina, fu Pietro, minori, *il primo sotto la tutela di Lualdi Giovanni Battista* o *Battista* fu Felice e *gli altri due sotto la patria potestà della madre Stabilini Adele* di Francesco, vedova Lualdi, dom. in Busto Arsizio (Milano), quali indivisi. Vincolata d'usufrutto come contro.
»	791249	140 —	Zampella Maria fu Raffaele ved. di *Santello* Enrico, dom. a Staturone (Caserta).	Zampella Maria fu Raffaele ved. di *Santella Enrico*, dom. a Staturone (Caserta).
» » » » » » »	104202 104988 111456 144804 803647 803148 144128	161 — 35 — 10.50 7 — 280 — 35 — 52.50	*Caretti* Giacomo fu Battista, dom. in Faenza (Ravenna) vincolata. Nell'ultima rendita il domicilio è a Bollengo (Torino).	*Caretto* Giacomo ecc. come contro. Per l'ultima rendita, il domicilio è a Bollengo (Torino).
Prest. Naz. 5 %	691	25) —	*Balzana* Rosa fu Francesco, moglie di Boveri Pietro dom. in Montecastello (Alessandria).	*Balzano* Rosa ecc. come contro.
3.50 %	686497	189 —	Chighizola *Francesco* fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre Descalzi Eugenia, vulgo Felicita fu Andrea, ved. di Chighizola Agostino, dom. a Rapallo (Genova).	Chighizola *Davide-Francesco-Andrea* fu Agostino, minore, ecc., come contro.
5 %	99092	220 —	Garbagnati Piera fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre *Tromellini* Giovannina fu Pietro, ved di Garbagnati Attilio dom a Carimate (Como); con usufrutto vital. a *Tromellini* Giovannina fu Pietro. ved. di Garbagnati Attilio, dom. a Carimate.	Garbagnati Piera fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre *Trumellini* Giovannina fu Pietro, ved. di Garbagnati Attilio, dom. a Carimate (Como); con usufr. vital a *Trumellini* Giovannina fu Pietro, ved. di Garbagnati Attilio, dom. a Carimate.
»	99093	220 —	Garbagnati Maria-Luisa fu Attilio, minore, ecc come la precedente.	Garbagnati Maria-Luisa fu Attilio, minore, ecc. come la precedente.
3.50 % mista	3521	70 —	*Ferrarolo* Piccolo Antonino di Pietro, dom. a Ficarra (Messina).	*Ferraloro* Piccolo Antonino di Pietro, dom. come contro.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	397	Cap. 5,500 —	Segalini *Ugo* di Santo, minore, sotto la patria potestà del padre.	Segalini *Alessandro* di Santo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.